II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE del 17 febbraio 1993

(93/492/Euratom, CECA, CEE)

INDICE DEGLI ARTICOLI

CAPO I — LA COMMISSIONE

Articolo 1. Collegialità
Articolo 2. Formazione delle decisioni

Sezione I — Le riunioni della Commissione

Articolo 3. Convocazione
Articolo 4. Ordine del giorno
Articolo 5. Numero legale
Articolo 6. Maggioranza
Articolo 7. Carattere riservato
Articolo 8. Presenza di funzionari o di altre persone
Articolo 9. Processi verbali

Sezione II — Altri procedimenti di formazione delle decisioni

Articolo 10. Deliberazioni mediante procedimento scritto
Articolo 11. Deliberazioni mediante delegazione

Sezione III — Preparazione ed esecuzione delle deliberazioni della Commissione

Articolo 12. Ripartizione dei settori di attività
Articolo 13. Gruppi di lavoro di Membri della Commissione
Articolo 14. I Gabinetti
Articolo 15. Il Segretario generale
Articolo 16. Autenticazione degli atti della Commissione

CAPO II — GLI UFFICI DELLA COMMISSIONE

Articolo 17. Unità dell'amministrazione
Articolo 18. Struttura degli uffici
Articolo 19. Costituzione di strutture temporanee
Articolo 20. Cooperazione fra gli uffici

CAPO III — SUPPLENZE

Articolo 21. Supplenza del Presidente
Articolo 22. Supplenza del Segretario generale
Articolo 23. Supplenza dei superiori gerarchici

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24. Modalità di esecuzione
Articolo 25. Abrogazione del precedente regolamento interno
Articolo 26. Entrata in vigore
Articolo 27. Pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*

REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 16,

ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO INTERNO:

CAPO I

LA COMMISSIONE

Articolo 1

La Commissione agisce come organo collegiale, secondo le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 2

Le deliberazioni della Commissione sono prese:

a) in riunione, ovvero

b) mediante procedimento scritto, secondo le disposizioni dell'articolo 10, o

c) mediante delegazione, secondo le disposizioni dell'articolo 11.

Sezione I

Le riunioni della Commissione

Articolo 3

Le riunioni della Commissione hanno luogo su convocazione del Presidente.

La Commissione si riunisce, di norma, almeno una volta alla settimana. Essa si riunisce inoltre ogni volta che se ne presenti la necessità.

Articolo 4

La Commissione adotta ogni anno un programma di lavoro annuale. Il Presidente forma l'ordine del giorno delle riunioni tenendo conto di tale programma e di un programma trimestrale, nel quale vengono inseriti di norma i punti da sottoporre a deliberazione della Commissione.

Un argomento non inserito nel programma trimestrale è iscritto nell'ordine del giorno quando un Membro della Commissione ne faccia richiesta con un preavviso di nove giorni salvo casi eccezionali.

L'ordine del giorno e i necessari documenti di lavoro sono comunicati ai Membri della Commissione entro i termini e nelle lingue di lavoro da questa stabiliti, a norma dell'articolo 24.

Ogni argomento di cui un Membro della Commissione chieda, o faccia chiedere in sua assenza, il ritiro dall'ordine del giorno, viene rinviato ad una riunione successiva, salvo che il rinvio possa impedire alla Commissione il rispetto di un termine dalla cui inosservanza discendano conseguenze giuridiche. In caso di dissenso su una nuova domanda di rinvio attinente allo stesso punto, la Commissione decide in merito.

La Commissione può decidere a maggioranza di discutere un argomento non iscritto nell'ordine del giorno, o per il quale non siano stati tempestivamente distribuiti i necessari documenti di lavoro. Essa può parimenti decidere a maggioranza di non discutere un argomento iscritto nell'ordine del giorno.

Articolo 5

Le deliberazioni della Commissione non sono valide se non è presente la maggioranza del numero dei Membri previsto dal trattato.

Articolo 6

La Commissione delibera su proposta di uno o alcuni dei suoi Membri.

La Commissione procede a votazione su richiesta di uno dei Membri. La votazione verte sulla proposta originaria o una proposta modificata dal o dai Membri competenti o dal Presidente.

Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza del numero dei Membri previsto dal trattato. Salve le disposizioni dell'articolo 4, quinto comma, primo periodo, tale maggioranza è necessaria qualunque sia il contenuto e la natura della decisione.

Articolo 7

Le riunioni della Commissione non sono pubbliche. La discussione ha carattere riservato.

Articolo 8

Salvo decisione contraria della Commissione, il Segretario generale assiste alle riunioni. Le modalità di esecuzione del presente regolamento stabiliscono le condizioni alle quali altre persone sono autorizzate ad assistere alle riunioni.

In caso di assenza di un Membro della Commissione, il suo Capo di Gabinetto può assistere alla riunione e, su invito del Presidente, esporre l'opinione del Membro assente.

In via eccezionale, la Commissione può decidere di ascoltare qualunque altra persona.

Articolo 9

Di ogni riunione della Commissione viene redatto un processo verbale.

I progetti dei processi verbali sono approvati dalla Commissione nel corso di una riunione successiva. I processi verbali approvati vengono autenticati dalle firme del Presidente e del Segretario generale.

Sezione II

Altri procedimenti di formazione delle decisioni

Articolo 10

L'accordo dei Membri della Commissione su una proposta presentata da uno o alcuni di essi può essere constatato mediante procedimento scritto, quando la proposta abbia ottenuto il consenso delle direzioni generali direttamente interessate e il parere favorevole del Servizio giuridico.

A tale scopo, il testo della proposta viene comunicato per iscritto a tutti i Membri della Commissione, nelle lingue da essa decise, a norma dell'articolo 24, unitamente al termine assegnato per la comunicazione di eventuali riserve o emendamenti attinenti alla proposta stessa.

Nel corso del procedimento scritto, ogni Membro della Commissione può chiedere che la proposta sia oggetto di discussione. In tal caso, l'argomento viene iscritto nell'ordine del giorno della riunione successiva.

Se, allo scadere del termine assegnato per un procedimento scritto, nessuna riserva viene formulata o confermata da un Membro della Commissione, la proposta si intende approvata dalla Commissione. Dell'approvazione viene fatta menzione nel processo verbale della riunione successiva.

Articolo 11

Nel rispetto del principio di responsabilità collegiale, la Commissione può delegare a uno o ad alcuni dei suoi Membri l'adozione, a suo nome e sotto suo controllo, di provvedimenti di gestione o di amministrazione chiaramente definiti.

La Commissione può inoltre incaricare uno o alcuni dei suoi Membri, con il consenso del Presidente, di adottare il testo definitivo di un atto il cui contenuto essenziale sia già stato definito in riunione.

Le competenze così delegate non possono essere oggetto di subdelegazione, salvo disposizione espressa contenuta nella decisione di delegazione.

Le disposizioni del primo, secondo e terzo comma si applicano senza pregiudizio delle regole relative alle deleghe in materia finanziaria e ai poteri attribuiti all'autorità investita del potere di nomina e all'autorità competente per la conclusione dei contratti di assunzione.

Sezione III

Preparazione ed esecuzione delle deliberazioni della Commissione

Articolo 12

La Commissione può assegnare ai propri Membri particolari settori di attività, per i quali hanno una specifica responsabilità nella preparazione dei lavori della Commissione nonché nell'esecuzione delle deliberazioni.

A questo fine il Membro della Commissione competente impartisce istruzioni agli uffici interessati.

Articolo 13

La Commissione può costituire fra i suoi Membri gruppi di lavoro dei quali designa i presidenti.

Articolo 14

I Membri della Commissione possono costituire Gabinetti incaricati di assisterli nell'espletamento del loro ufficio e nella preparazione delle deliberazioni della Commissione.

Articolo 15

Il Segretario generale assiste il Presidente nella preparazione dei lavori e delle riunioni della Commissione.

Assicura lo svolgimento dei procedimenti di formazione delle decisioni e provvede all'esecuzione delle deliberazioni di cui all'articolo 2.

Assicura il necessario coordinamento fra gli uffici nella preparazione dei lavori e vigila sul rispetto delle regole di presentazione dei documenti sottoposti alla Commissione.

Adotta i provvedimenti necessari per assicurare la notificazione e la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* degli atti della Commissione, nonché la trasmissione alle altre istituzioni delle Comunità europee dei documenti della Commissione e dei suoi uffici.

Cura i rapporti ufficiali con le altre istituzioni delle Comunità europee, fatte salve le competenze che la Commissione decide di esercitare direttamente o di attribuire ai propri Membri o uffici. Segue i lavori delle altre istituzioni delle Comunità europee e ne informa la Commissione.

Articolo 16

Gli atti adottati in riunione o mediante procedimento scritto vengono allegati, nella o nelle lingue nelle quali fanno fede, al processo verbale della riunione della Commissione nel corso della quale sono stati adottati o ne sia stato preso atto. Tali atti sono autenticati dalle firme del Presidente e del Segretario generale apposte sulla prima pagina del suddetto processo verbale.

Gli atti adottati mediante delegazione sono autenticati, nella o nelle lingue nelle quali fanno fede, dalle firme del Membro competente della Commissione e di un funzionario del Segretariato generale da questi designato.

Ai sensi del presente regolamento sono atti quelli che rivestono una delle forme previste dagli articoli 14 del Trattato CECA, 189 del Trattato CEE e 161 del Trattato CEEA, nonché le proposte adottate dalla Commissione.

Ai sensi del presente regolamento, le lingue facenti fede sono le lingue ufficiali delle Comunità, quando si tratta di atti generali o di proposte, e la lingua o le lingue dei destinatari, negli altri casi.

CAPO II

GLI UFFICI DELLA COMMISSIONE

Articolo 17

Per preparare e svolgere la propria azione, la Commissione dispone di un complesso di uffici che formano un'unica amministrazione.

Le norme del presente articolo non ostano all'applicazione dell'articolo 12.

Articolo 18

Gli uffici della Commissione sono strutturati in direzioni generali ed uffici assimilati.

Di norma, le direzioni generali e gli uffici assimilati sono articolati in direzioni e queste in unità.

Articolo 19

In casi particolari, la Commissione può istituire delle strutture temporanee aventi compiti precisi e delle quali determina competenze e modalità di funzionamento.

Articolo 20

Gli uffici incaricati dell'elaborazione o dell'attuazione delle deliberazioni della Commissione operano in stretta cooperazione.

Prima che un documento venga sottoposto alla Commissione, l'ufficio competente consulta tempestivamente gli uffici associati o interessati in virtù dei settori di attività, delle attribuzioni o per la natura stessa della materia. La consultazione del Servizio giuridico è obbligatoria per tutti i progetti di atti e di proposte di atti giuridici, nonché per tutti i documenti che possono avere incidenza giuridica. La consultazione delle direzioni generali incaricate dei bilanci del personale e dell'amministrazione è obbligatoria per tutti i documenti che possono incidere rispettivamente sul bilancio, le finanze, il personale e l'amministrazione. Lo stesso vale, ove necessario, per la direzione generale incaricata del controllo finanziario.

L'ufficio competente ha cura di formulare una proposta che raccolga il consenso degli uffici consultati. Salvo il disposto dell'articolo 10, in caso di dissenso, la sua proposta è accompagnata dai pareri divergenti dei suddetti uffici.

CAPO III

SUPPLENZE

Articolo 21

In caso di impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono esercitate da un Vicepresidente o da un Membro scelto secondo l'ordine deciso dalla Commissione.

Articolo 22

In caso di impedimento del Segretario generale, le sue funzioni vengono esercitate dal Segretario generale aggiunto o, in mancanza, da un funzionario designato dalla Commissione.

Articolo 23

Salvo decisione contraria della Commissione, il superiore gerarchico è sostituito, in caso di impedimento, del funzionario subordinato presente decano per anzianità di servizio, e a parità di questa dal decano per età della categoria e del grado più elevati.

Tuttavia, in caso di assenza di un Capo di delegazione esterna, il Direttore generale responsabile per la delegazione è autorizzato a nominare, con l'accordo del Membro della Commissione competente, un incaricato d'affari non necessariamente in possesso dei requisiti di cui al primo comma.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

La Commissione stabilisce le necessarie modalità di esecuzione del presente regolamento.

Articolo 25

Il regolamento interno provvisorio del 6 luglio 1967 è abrogato.

Articolo 26

Il presente regolamento interno entra in vigore l'11 settembre 1993.

Articolo 27

Il presente regolamento interno è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1993.

Per la Commissione

Il Presidente

Jacques DELORS